



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 20 - 21 settembre 2020: insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale e relativa convalida.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **20:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ferrari Luca	Si	
Consigliere	Dalpiaz Denis	Si	
Consigliere	Bortolotti Tiziana	Si	
Consigliere	Coller Emanuela	Si	
Consigliere	Togn Luca	Si	
Consigliere	Degasperi Gloria		Si
Consigliere	Ferrari Silvio	Si	
Consigliere	Barbi Roberto	Si	
Consigliere	Girardi Alessio		Si
Consigliere	Panizza Massimo	Si	
Consigliere	Torcasio Noemi	Si	
Consigliere	Endrizzi Marco	Si	
Consigliere	Ruatti Ilaria	Si	
Consigliere	Sandri Romina	Si	
Consigliere	Formenti Veronica	Si	

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Gallina Paola**.

Il signor **Silvio Ferrari**, in qualità di Consigliere più anziano, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 20 - 21 settembre 2020: insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale e relativa convalida.

Ai sensi dell'art. 44, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m., assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, signor Silvio Ferrari.

Nel rispetto del disposto di cui al sesto comma del predetto articolo, il signor Silvio Ferrari ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione protocollo municipale 6566 di data 01.10.2020.

Ricordato che con Decreto del Presidente della Regione di data 13 luglio 2020 n. 33 è stata fissata per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data di svolgimento del turno generale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco previsto per domenica 04 ottobre 2020.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi i giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono regolarmente svolte come accertato con precedente deliberazione consiliare n. 21 di data odierna.

Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 22 settembre 2020.

Riscontrato che dal citato verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso alla Segreteria comunale, risultano proclamati eletti Consiglieri del Comune di Roverè della Luna, i sottoelencati Signori:



INSIEME PER ROVERE'

1.	DALPIAZ DENIS
2.	COLLER EMANUELA
3.	BORTOLOTTI TIZIANA
4.	TOGN LUCA
5.	DEGASPERI GLORIA
6.	FERRARI SILVIO
7.	BARBI ROBERTO
8.	GIRARDI ALESSIO
9.	PANIZZA MASSIMO
10.	TORCASIO NOEMI
11.	ENDRIZZI MARCO
12.	RUATTI ILARIA
13.	SANDRI ROMINA
14.	FORMENTI VERONICA

Richiamato l'art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 E S.M., in base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2.

Ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2, quando l'elezione di un Consigliere è nulla gli si sostituisce quegli che riportò, nella medesima lista, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Il Presidente legge ai presenti gli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.:

Articolo 74 **Eleggibili a consiglieri comunali**

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.
2. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)

Articolo 76 **Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco**

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Articolo 77 **Ineleggibilità a consigliere comunale**

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:
 - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;
 - c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
 - d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
 - e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
 - f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
 - h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
 - i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
 - l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o (10) Lettera modificata dall'articolo 2 comma 1 lettera d) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3. 47 aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 79 **Incompatibilità di cariche**

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;

Deliberazione consiliare n. 22 dd. 08/10/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;
- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
- e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
- f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
- i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
- l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.
2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.
3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.
4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 82

Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Il Presidente, data lettura delle norme, invita i presenti a dichiarare se sussistano condizioni di nullità alla carica di Consigliere comunale nei confronti dei Consiglieri neo-eletti, precisandone i motivi.

Accertato che nei confronti dei Consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo. Tutto ciò premesso si procede quindi alla votazione, in forma palese, per la convalida dei Consiglieri neo-eletti. Tutto ciò premesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Avuta lettura delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale; Accertata l'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2;

Accertato che nei confronti dei Consiglieri Comunali neo eletti nella consultazione elettorale dei giorni 20-21 settembre 2020, non sussistono cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli artt. 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Rilevato che il presente atto non comporta alcun profilo contabile, e pertanto nell'istruttoria dello stesso non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, previsto dagli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa."

Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale – Dott.ssa Paola Gallina.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, per poter darvi quanto prima attuazione legittima e puntuale.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. Di prendere atto del risultato delle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Roverè della Luna che si sono regolarmente svolte in data 20 e 21 settembre 2020, e che le stesse hanno determinato la proclamazione dei signori in premessa quali Consiglieri Comunali, in numero di 14.
2. Di convalidare per le ragioni esposte in premessa l'elezione dei sunnominati Consiglieri, non rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli articoli 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2.

Deliberazione consiliare n. **22** dd. **08/10/2020**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015


3. Di trasmettere la presente delibera alla Giunta Regionale "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
4. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 570/1960 come sostituito dall'art. 1 della legge 1147/1966 e s.m., le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando sia necessaria.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 09 al 19 ottobre 2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Silvio Ferrari



IL SEGRETARIO
Gallina Paola
f.to digitalmente